NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 29

Pensione al coniuge superstite ed ai figli

Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:

a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;

b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo utile di almeno cinque anni. La pensione spettante al coniuge superstite e' pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o piu' figli di cui al successivo articolo 32, la pensione e' pari al: 75 per cento, con il concorso di un figlio; 90 per cento, con il concorso di due figli; 100 per cento, con il concorso di tre o piu' figli. Se superstite sia il marito, questi ha diritto alla pensione, se convivente a carico della moglie, a condizione che alla data della morte di essa, egli risulti permanentemente inabile al lavoro. La pensione e' corrisposta per intero al coniuge superstite anche per la quota spettante ai figli, se si tratta di figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e se il coniuge superstite conviva con i figli stessi; se il coniuge superstite non conviva con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione e' divisa per capi, computandosi per due il coniuge superstite. Se, invece, con il coniuge superstite ed i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto vi siano figli minori, naturali legittimati o riconosciuti o nati da precedente matrimonio dell'iscritto, la pensione e' corrisposta per i due terzi al coniuge superstite ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero. Nei casi in cui venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite dal presente articolo e con quelle di cui al successivo articolo 30.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, non più in vigore dal 1 settembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	II — Il trattamento di previdenza
Capo	II — Le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-29-pensione-al-coniuge-superstite-ed-ai-figli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it